

ALLEGATO 1

DETERMINA DIRIGENZIALE N.13 del 18/03/2021

REGIONE ABRUZZO

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGIO

UFFICIO DEMANIO MARITTIMO

ORDINANZA BALNEARE 2021

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) La presente Ordinanza disciplina l'esercizio delle attività sulle spiagge del litorale abruzzese. E' confermata la stagione balneare 2021 compresa tra il **18 marzo** e il **17 ottobre** in continuità con la pregressa determinazione;
- 2) Nell'esercizio delle dette attività si osservano le seguenti prescrizioni:
 - a) Le attività commerciali possono essere esercitate durante tutto l'anno secondo le previsioni dei piani commerciali e modalità delle licenze di Pubblico Esercizio rilasciate dai Comuni e nel rispetto del relativo Protocollo di Sicurezza di cui all'OPGR n. 62/2020;
 - b) dalla data di efficacia della presente Ordinanza possono continuare le attività preparatorie e di allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere (pulizia, livellamento, riduzione volumetrica della ghiaia, installazione attrezzatura balneare), che devono obbligatoriamente essere concluse entro il **31 maggio**; oltre tale termine, per cause collegate ad avverse condizioni meteo, sono necessarie autorizzazioni specifiche da parte dei Comuni territorialmente competenti; le strutture mobili ed attrezzature balneari devono essere rimosse entro il **31 ottobre**, fatto salvo quanto disciplinato nella successiva lett. f);
 - c) durante il periodo invernale, dal 18 ottobre al 17 marzo, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico per elioterapia, "**Mare d'inverno**", con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000 dell'area in concessione nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, punto 1, lett. o);
 - d) dal **1 giugno** al **5 settembre** deve essere garantito il servizio di assistenza alla balneazione da parte dei concessionari di aree demaniali e/o comuni per le spiagge libere; fasce orarie e relative prescrizioni per lo svolgimento del servizio di salvataggio saranno regolamentate con provvedimenti dalle Autorità Marittime territorialmente competenti. Eventuali obblighi al salvataggio da altre figure diverse dai concessionari che di fatto svolgono attività commerciali connesse con la balneazione e ad immediato

ridosso del pubblico demanio marittimo potranno essere prescritti dalle Autorità Marittime territorialmente competenti;

- e) i concessionari, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, devono comunque garantire la propria attività almeno dal 15 giugno al 31 agosto **fatta salva la possibilità di non utilizzare la spiaggia per la stagione 2021 per motivi organizzativi legati all'emergenza Covid-19 con impegno a mantenere l'arenile in stato di decoro secondo quanto stabilito nel successivo art. 4, comma 1, lettera a) ed installare idonea segnaletica secondo quanto disciplinato dalla Ordinanza di Sicurezza Balneare 2021 in analogia delle spiagge utilizzate per elioterapia;**
- f) durante il periodo invernale, nell'ambito delle concessioni per stabilimento balneare e nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, punto 1, lett. n), punto b), le aree attrezzate per giochi potranno essere mantenute a disposizione della collettività nel rispetto del Protocollo di sicurezza Covid-19 vigente;
- g) le disposizioni inerenti la stagione balneare ai fini della balneabilità delle acque della Regione Abruzzo che verranno deliberate dalla Giunta Regionale e che saranno oggetto di apposite Ordinanze da parte dei Sindaci dei Comuni costieri, costituiscono obbligo per le imprese balneari, per quanto di loro competenza, in particolare in relazione agli obblighi derivanti dagli adempimenti per favorire la partecipazione e l'informazione del pubblico (cittadini-utenti) rispetto alla qualità delle stesse acque di balneazione, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del D.M. 30.03.2010 attuativo del D.lgs. n. 116/08;

ART. 2

NORME DI SICUREZZA SULL'USO DEL MARE

1. Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza, l'occupazione della fascia di arenile pari a 5 mt dalla battigia e l'uso dei corridoi di lancio sono regolamentate con provvedimenti delle Autorità Marittime competenti (Ordinanza Sicurezza 2021).
2. Nella fascia di mt. 5 dalla battigia dovrà essere evitato qualsiasi forma di aggregazione di persone ed è vietato stazionare per prendere sole per consentire il libero transito nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

ART. 3

PRESCRIZIONI SULL'USO DELLE SPIAGGE

1. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

È VIETATO PER TUTTO L'ANNO:

- a) campeggiare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare;
- b) adibire ad uso alloggio e/o cucina le cabine spogliatoio, i magazzini ed i ripostigli, fatti salvi i manufatti destinati alla ricettività di cui all'art.1, comma 2 lett. e, all'art. 3 comma 2, all'art. 4 comma 1 lett. c del Piano Demaniale Marittimo (PDM); usare e/o detenere all'interno degli stessi: luci a gas, bombole, serbatoi di carburante ed ogni altro oggetto che, in relazione al particolare stato dei luoghi, possano costituire motivo di pericolo per la pubblica incolumità;
- c) abbandonare a terra o in mare rifiuti, sia pure contenuti in buste;

- d) realizzare opere, ovvero installare strutture, che possano costituire impedimento o pregiudizio per l'utilizzazione degli apprestamenti destinati alla fruizione delle aree demaniali da parte delle persone diversamente abili. Le misure di abbattimento delle barriere architettoniche dovranno essere contenute nel rispetto dell'art. 5, comma 7, del P.D.M.R. e nel rispetto delle disposizioni di individuazione delle relative misure minime secondo quanto previsto dal D.M. del 14/06/1989 n. 232;
- e) realizzare qualsiasi opera e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente; è fatta eccezione per l'installazione delle postazioni di salvamento nonché per le attrezzature ludiche per bambini purché all'interno delle aree in concessione e nel rispetto di quanto disciplinato dal successivo art. 4, punto 1, lett. n), punto b) ed un struttura mobile di accoglienza alla via di accesso dei complessi balneari per le operazioni di registrazione/ informazione delle norme e misure di sicurezza Covid-19 riportate nel successivo art. 8, comma 1, nonché la delimitazione di cui all'art. 4, punto 1, lett g) 1 ter;
- f) occupare (accesso, transito, sosta, fermata) il suolo demaniale marittimo con:
 - automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere, con eccezione dei mezzi di cui al successivo punto 3;
 - attrezzature di ogni genere, natanti ed imbarcazioni (compresi surf, windsurf e kite surf, moto d'acqua, attrezzi o strumenti da pesca) se non in appositi rastrelliere e/o spazi appositamente predisposti e/o disciplinati nel titolo concessorio;
- g) effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di pulizia e/o manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- h) accendere fuochi o fare uso di fornelli a fiamma libera o ad energia elettrica sugli arenili, nelle cabine balneari e negli altri locali non autorizzati;
- i) tirare a secco barche o natanti in genere salvo che nelle aree a ciò destinate;
- j) organizzare sulle spiagge libere qualsiasi evento in contrasto con il protocollo di sicurezza delle spiagge libere di cui all'OPGR n.69 del 29/05/2020.

2. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

È VIETATO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (18 MARZO - 17 OTTOBRE):

- a) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto e/o le operazioni di igienizzazione senza il consenso del concessionario;
- b) praticare qualsiasi tipo attività che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone o recare disturbo ai bagnanti;
- c) esercitare attività commerciali, di servizi e terziarie (facchinaggio-nolo attrezzature etc.), pubblicità, attività promozionali, etc., sia in forma fissa che itinerante, sull'arenile ed in mare, senza le preventive autorizzazioni;
- d) tenere alto il volume di apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso fuori dalle fasce orarie stabilite nei regolamenti comunali; sono, in ogni caso, fatte salve le speciali prescrizioni stabilite dai Piani Comunali Acustici e/o da altre Autorità nonché gli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti;

- e) effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato alla balneazione, mediante distribuzione di manifesti e lancio a mezzo velivoli;
- f) lasciare oltre il tramonto, nei tratti di spiaggia libera, ombrelloni, attrezzature da spiaggia (lettini, sdraio, sedie, etc.), tende o qualsiasi altra struttura, fatta eccezione per i tratti affidati a soggetti terzi (strutture ricettive e balneatori) ai sensi del Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia paragrafo 15 "Le spiagge libere" – Sezione 3 n. 69 del 29/05/2020 previa autorizzazione del Comune, nelle spiagge libere in affidamento parziale a soggetti terzi, compatibilmente con la prioritaria esigenza della libera fruizione del mare, la parte retrostante potrà essere dotata di attrezzatura per il tempo libero. Detta attrezzatura, che potrà essere mantenuta dopo il tramonto, può occupare una superficie massima del 50% dell'intera area ed essere utilizzata nel rispetto del paragrafo 7 –Sezione 3 dell'OPGR n. 62/2020.
- g) spostare, occultare o danneggiare segnali fissi o galleggianti (cartelli, boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute compresi le indicazioni ed i cartelli posizionati dalle Amministrazioni Comunali che interessano le aree inibite alla balneazione;
- h) realizzare interventi di difesa della costa, ripascimenti dal 1 giugno al 5 settembre;
- i) fumare nella fascia di libero transito adiacente alla battigia, nello specchio acqueo dedicato alla balneazione e nei pressi delle aree giochi per bambini.

3. Sulle spiagge e nelle acque riservate alla balneazione della costa abruzzese

È CONSENTITO DURANTE LA STAGIONE BALNEARE (18 MARZO - 17 OTTOBRE):

- a) l'attività di cantiere per ristrutturazioni e/o costruzione di stabilimenti balneari, purché in area delimitata ed interdetta ai non addetti ai lavori e nel rispetto delle condizioni del relativo permesso a costruire e/o autorizzazione edilizia;
- b) l'accesso, il transito e la fermata sulla spiaggia di mezzi di soccorso medico-sanitari, mezzi di servizio delle forze dell'ordine, mezzi di servizio di pubbliche amministrazioni/enti con specifiche competenze in aree demaniali;
- c) l'accesso sulla spiaggia di mezzi per la pulizia e la sistemazione delle spiagge libere e in concessione a seguito di fenomeni straordinari meteorologici, previa comunicazione all'Autorità Marittima, al Comune competente ed agli Enti gestori nelle aree e riserve marine protette; le operazioni devono essere effettuate, in condizioni di massima sicurezza, sotto la vigilanza dei Comuni e/o concessionari;
- d) l'accesso sulla spiaggia di mezzi utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nelle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni di deposito/rimozione, fuori dalla fascia oraria di balneazione, coincidente con le fasce orarie per la prestazione del servizio di salvataggio stabilite dalle competenti Autorità Marittime; le operazioni devono essere effettuate, sotto la responsabilità dei concessionari, in condizioni di massima sicurezza;
- e) l'accesso e l'uso, nelle aree in concessione per deposito di unità da diporto, durante l'arco dell'intera giornata, di mezzi adoperati per il varo e l'alaggio delle imbarcazioni; i titolari delle dette concessioni, sotto la propria responsabilità, devono operare in condizioni di massima sicurezza;

- f) l'accesso sulle spiagge nelle ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 5.00, con mezzi motorizzati a due o a quattro ruote al fine di effettuare il servizio di sorveglianza da parte degli Istituti preposti. Ogni mezzo utilizzato per la vigilanza deve essere munito di autorizzazione comunale, da richiedere prima dall'inizio del periodo di servizio. Le relative autorizzazioni devono essere trasmesse dal Comune all'Autorità Marittima locale e, nelle aree e riserve marine protette, ai relativi Enti gestori;
- g) l'ingresso e la sosta di mezzi meccanici sul demanio marittimo in occasione di manifestazioni pubbliche, limitatamente alle operazioni di carico e scarico delle attrezzature, previa autorizzazione rilasciata dal Comune competente; nelle Aree e Riserve Marine Protette dovranno essere rispettati i regolamenti dei relativi Enti gestori; le aree interessate dovranno essere obbligatoriamente delimitate da segnaletica orizzontale;
- h) la sosta di motociclette/ciclomotori nelle aree in concessione purché disciplinata nel relativo titolo concessorio, individuata in idonee zone, attrezzate con camminamenti in lastre, retrostanti/adiacenti lo stabilimento balneare ed attigue al confine ovest della concessione stessa; nonché la sosta dei mezzi utilizzati per la pulizia giornaliera delle spiagge di proprietà della ditta concessionaria in apposito spazio opportunamente dedicato ed in condizioni di sicurezza per la incolumità dei bagnanti.
- i) praticare giochi in forma singola o allenamenti da parte di Società Sportive di secondo i relativi protocolli di sicurezza approvati dal Ministero dello Sport delle relative Federazioni all'interno di spazi appositamente attrezzati come specificato nell'art. 4, punto 1. lett. n), punto a). È possibile organizzare forme di intrattenimento all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima con postazioni sedute che garantiscono il distanziamento interpersonale di 1 metro (eventi culturali – musica da ascolto), previo ottenimento delle eventuali prescritte autorizzazioni;
- j) attrezzare le spiagge libere, con percorsi per persone diversamente abili, servizi igienici chimici, fino a n.2 cabine spogliatoio, supporti per ombrelloni e spazi per il tempo libero in deroga a quanto previsto nel precedente punto 2,lett.f) e nel rispetto del Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia paragrafo 15 – Sezione 3 OPGR n. 69 del 20/05/2020. Le spiagge in concessione per attività balneare prive di servizi (arenili per la posa di ombrelloni) potranno essere dotate di detti apprestamenti, nel rispetto dei limiti minimi previsti dalla normativa di abbattimento delle barriere architettoniche e previa acquisizione delle autorizzazioni sotto il profilo urbanistico edilizio.

ART. 4

DISCIPLINA DELLE AREE IN CONCESSIONE PER STABILIMENTI BALNEARI

1. Nelle aree in concessione, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 5:
 - a) i concessionari sono tenuti, per l'area in concessione, a curare l'estetica, il decoro, l'igiene e la pulizia dello stabilimento e dell'arenile e della fascia di libero transito fino al battente del mare. I materiali di risulta dovranno essere depositati/smaltiti nel rispetto della Circolare n. 1/2011 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale pubblicata sul BURA n.25 Speciale in data 15/04/2011 della Circolare n.1 del 11/04/2014 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale, della Circolare n.1 del 19/07/2016 del Servizio Gestione Rifiuti della Giunta Regionale e della Delibera di Giunta Regionale

n.621 del 27/10/2017 e con le modalità fissate dalle Amministrazioni comunali competenti; le concessioni potranno essere dotate di isole ecologiche, pavimentate con materiale idoneo a prevenire perdita di liquidi "colaggi" nella sabbia, della dimensione massima di mq 5,00, per il deposito dei rifiuti in attesa di raccolta, opportunamente delimitate con paravento "schermatura" in materiale sostenibile di altezza massima 1,50 nel rispetto della relativa normativa di riferimento;

- b)** nelle aree in concessione nel periodo destinato alla balneazione (1 GIUGNO – 5 SETTEMBRE), sono vietate le operazioni di pulizia giornaliera delle spiagge durante le ore di balneazione, coincidente con le fasce orarie per la prestazione del servizio di salvataggio, secondo come stabilito dalle Ordinanze delle Autorità Marittime competenti. Al di fuori delle ore di balneazione la pulizia ordinaria non ha vincoli di orario e potrà essere effettuata con mezzi meccanici idonei targati o senza targa direttamente dal concessionario o per mezzo di terze ditte "cottimisti" sotto la diretta responsabilità del concessionario stesso. La pulizia ordinaria nelle zone a protezione speciale è effettuata previa comunicazione al Comune competente e nel rispetto dei regolamenti e/o prescrizioni dei relativi Enti gestori di Aree e riserve marine protette;
- c)** le operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione finalizzate alla pulizia, regolarizzazione della superficie, riduzione volumetrica della ghiaia, eliminazione di avvallamenti, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche dell'arenile in concessione, sono consentite dal 18 marzo al 31 maggio previa comunicazione al Comune ed Autorità Marittima competente. Nelle aree interessate da interventi di ripascimento/protezione della costa e/o zone ZPS le operazioni sopra descritte dovranno essere preventivamente autorizzate dal Comune territorialmente competente;
- d)** in caso di mancata conclusione nel periodo consentito delle operazioni di livellamento delle spiagge per l'allestimento e preparazione delle aree in concessione, a causa di avverse condizioni meteo marine, le medesime possono essere ultimate, in condizioni di sicurezza, previa autorizzazione del Comune competente, esclusivamente nei giorni feriali;
- e)** nelle Aree e Riserve Marine Protette le operazioni di livellamento delle spiagge dovranno essere eseguite nel rispetto dei regolamenti e/o prescrizioni degli Enti gestori;
- f)** il numero degli ombrelloni o altri sistemi di ombreggio da installare a qualsiasi titolo sull'arenile deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti; dovrà, inoltre, essere garantito un corridoio di libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno, anche nel rispetto dell'abbattimento delle barriere architettoniche; per le concessioni contigue in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie), deve essere lasciato uno spazio libero di almeno 3 metri (spazio minimo per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per metri lineari 1,50 ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura d'ombreggio. Le concessioni con fronte a mare inferiore a mt. 20 sono derogate dall'osservanza della predetta norma (rif. art. 5, comma 5 e 6, del vigente PDM); tutte le fattispecie del presente capoverso dovranno essere allineate al paragrafo 5, Sezione 3 OPGR n. 62/2020 del Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia;
- g)** le zone concesse possono essere delimitate esclusivamente alle seguenti condizioni:
 - 1.** durante il periodo invernale nell'ambito della concessione possono essere individuate aree specifiche per un massimo di mq. 150 ove ricoverare e custodire

beni ed attrezzature che costituiscono patrimonio della ditta concessionaria; le predette aree dovranno, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, essere delimitate con sistema a giorno non impattante di altezza non superiore ai mt.1,80 e ubicate lato mare a ridosso di immobili/ manufatti esistenti, al fine di non compromettere la vista mare; le attrezzature dovranno, comunque, essere contenute nel cono d'ombra delle strutture esistenti (corpi in elevazione); nelle concessioni con profondità inferiore ai mt. 30 le predette aree, laddove non contrastanti con l'assetto urbano (percorsi ciclo pedonali attrezzati), possono essere individuate ai lati del complesso balneare; sono fatte salve le più restrittive prescrizioni comunali; i beni dovranno essere custoditi ordinatamente evitando il classico "ammucchiamento" scomposto: in particolare le palme ombreggiate dovranno essere smontate e costipate con decoro;

1 bis al fine di prevenire atti vandalici e furti, è consentita, solo nel periodo invernale, l'installazione di sistemi di protezione, non impattanti dal punto di vista estetico e visivo, lungo il perimetro dei manufatti (chioschi e cabine), inclusi portici, verande e tettoie, se ai manufatti aderenti, mediante utilizzazione di rete metallica, pannelli rigidi, grigliati fissati alle strutture esistenti in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante;

1 ter le zone concesse, ai fini del rispetto delle misure organizzative, accoglienza ed accesso al complesso balneare e servizi, nell'ottica della prevenzione dell'affollamento e assembramento, nonché registrazione dei clienti ai fini del tracciamento dei contatti "contact tracing" possono essere dotate di sistemi di delimitazione non impattanti (rete di protezione tipo da pesca e/o cordoni) munite di adeguata segnaletica per la individuazione dei percorsi di entrata e uscita. Per evitare assembramenti sulla battigia e/o fascia di libero transito, i predetti sistemi di delimitazione potranno essere posizionati anche sul fronte mare della concessione. La presente delimitazione potrà essere posizionata in deroga ad ogni procedura istruttoria e rimossa alla fine della stagione balneare

2. le reti di protezione delle aree adibite a gioco e di cui all'art. 4, comma 1, lett. n), punto a), qualora siano utilizzate solo nel periodo estivo, al termine della stagione balneare dovranno essere rimosse e/o completamente avvolte nella parte superiore e mantenute in stato di decoro al fine di salvaguardare la vista del mare;

3. sono fatte salve, in ogni caso, le recinzioni approvate ed inserite nel relativo titolo concessorio quali sistemi definitivi, nonché i sistemi di interdizione di accesso alle piscine, recinzioni per aree a cantiere oggetto di permesso a costruire, obbligatori a termine di legge;

4. le recinzioni esistenti approvate e le delimitazioni di cui al precedente punto 1. devono, comunque, garantire la libertà di accesso all'arenile da parte di terzi. A tal fine ogni concessionario deve mantenere accessibile almeno un varco, e comunque uno ogni 100 mt. di fronte strada, compatibilmente con gli accessi esistenti nei muretti di delimitazione dei marciapiedi realizzati dall'Amministrazione Comunale;

TUTTE LE DELIMITAZIONI, anche se provvisorie, DEVONO rispondere alle vigenti normative di sicurezza; le delimitazioni di cui ai punti 1, 1 bis devono essere preventivamente comunicate al Comune competente per territorio;

h) fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento, ai sensi dell'art. 23, L. 5 febbraio 1992, n.104, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti diversamente abili, i concessionari devono predisporre idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge; tali percorsi devono permanere per tutto l'anno. I concessionari hanno la facoltà di riservare se richiesto almeno un ombrellone o palma nella prima fila a soggetti diversamente abili;

- i)** durante la stagione balneare, all'interno delle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni "hawaiani" con una superficie massima di metri quadrati 30,00, nonché, in luogo ed oltre agli ordinari ombrelloni, di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale e che abbiano una superficie massima di metri quadrati 30,00; predetti accessori potranno essere mantenuti anche nel periodo invernale se posti direttamente a servizio di attività commerciali in esercizio per la somministrazione di bevande e alimenti ed utilizzati nel rispetto del distanziamento sociale;
- j)** gli stabilimenti balneari, prima dell'apertura al pubblico, devono essere muniti di licenza di pubblico esercizio da parte delle competenti autorità;
- k)** qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di detergenti in genere;
- l)** i servizi per disabili di cui alla Legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica, riportante il previsto simbolo internazionale al fine di consentire la loro immediata individuazione;
- m)** è vietata l'occupazione delle cabine spogliatoio per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio;
- n)** nelle aree in concessione:
 - a.** i concessionari, cui è riconosciuta ogni responsabilità derivante dalla effettuazione dell'attività ludico-sportiva, possono attrezzare, all'interno delle aree oggetto del titolo concessorio e, comunque, retrostanti l'ultima fila di ombrelloni, spazi per attività ludico sportiva ed essere svolte solo se consentite dalle norme in vigore (Protocolli di sicurezza Covid-19 approvati dal Ministero dello Sport, sempre in ogni caso, assicurando il prescritto distanziamento sociale), assumendo le precauzioni necessarie ad evitare novero ai frequentatori delle spiagge. Intorno al perimetro del campo da gioco, nel rispetto delle norme di sicurezza degli utenti, deve essere installata una rete di protezione (rete in fibra vegetale o sintetica) alta almeno tre metri e sorretta da paletti;
 - b.** le aree attrezzate per giochi bimbi (altalene, girelli, gonfiabili) sono escluse dall'obbligo di installazione delle protezioni di cui sopra e, potranno essere delimitate, laddove ritenuto, con staccionate in plastica/legno dell'altezza di mt. 1,50 nel rispetto delle norme di sicurezza ed utilizzate assicurando la costante ed ininterrotta vigilanza al rispetto delle norme di distanziamento in vigore da parte dei genitori/tutori/accompagnatori; gli spazi per giochi bimbi i potranno essere mantenuti anche durante il periodo invernale a servizio della collettività a titolo gratuito, opportunamente segnalati, mantenuti in condizioni di decoro e pulizia, liberamente ed agevolmente accessibili;
- o)** durante il periodo invernale, precisamente dal 18 ottobre al 17 marzo, agli stabilimenti balneari è consentita l'apertura al pubblico per elioterapia, "Mare d'inverno", con l'utilizzazione della superficie massima di mq. 1.000 dell'area in concessione: possono essere utilizzate attrezzature balneare (ombrelloni e sedie) ed installate strutture "prendisole" (paravento e/o igloo), a basso impatto visivo (trasparente). Tali strutture dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Enti competenti ed installate nel rispetto delle norme di sicurezza;
- p)** durante l'arco dell'intero anno, è consentito attrezzare parte dell'area in concessione con zone destinate all'accoglienza del cane, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente e dei regolamenti e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle aree protette, parchi e riserve. Le zone potranno

essere dotate di spazi individuali, adeguatamente delimitate con materiale naturale, non impattante, in armonia con l'ambiente circostante, di altezza massima mt. 1,50;

- q) Lo specchio acqueo antistante le zone dedicate all'accoglienza del cane per una superficie max di mq. 100, opportunamente delimitato con boe e corde galleggianti e segnalato da adeguata segnaletica, previa comunicazione al Comune, può essere utilizzato per il bagno dei cani, **fuori delle fasce orarie di balneazione come individuate dall'Autorità Marittima per la balneazione assistita**;

ART. 5

DISPOSIZIONI PER IL LIBERO ACCESSO ALLE SPIAGGE E LIBERO TRANSITO SULLA BATTIGIA

1. Nelle aree in concessione per scopi turistico-ricreativi, ai sensi della normativa vigente:
 - a) durante la stagione estiva dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa in concessione, anche ai fini della balneazione;
 - b) durante l'arco dell'intero anno dovrà essere assicurato il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della spiaggia.
2. L'accesso di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere adeguato all'abbattimento delle barriere architettoniche secondo la normativa vigente e nel rispetto di quanto espressamente indicato nell'art. 5, comma 9, del PDMR vigente.
3. Nell'arco orario compreso tra le ore 20,00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge in concessione e delle attrezzature balneari se non con il consenso del concessionario.
4. "è vietato occupare con qualunque attrezzatura (lettino, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc) la fascia di mt. 5 della battigia (libero transito) al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso";
5. "è vietato occupare con qualunque attrezzatura (lettino, sdraio, ombrelloni, pedalò, natanti, ecc) la fascia di mt. 5 posta alla radice dei pennelli frangiflutti presenti lungo il litorale al fine di assicurare il libero transito ed il tempestivo intervento in caso di soccorso";

ART. 6

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ TURISTICO RICREATIVE IN MARE

1. Lo specchio acqueo, entro 300 metri dalla costa, antistante le spiagge libere del litorale, previa autorizzazione da parte dei Comuni rilasciata ai fini demaniali, fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescritte, può essere utilizzato per le seguenti attività turistico ricreative, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e della libera fruizione del mare:
 - a) installazione di parchi giochi acquatici, giochi e/o attrazioni per una superficie massima di mq. 400 per le spiagge con un fronte di mt.50 e di mq 600 per le spiagge con fronte superiore a mt.50; la superficie massima è riferita al totale dell'area di ingombro. Le attrezzature dovranno occupare un fronte inferiore al 50% della spiaggia libera. Le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante le spiagge libere e con un distacco adeguato dalla battigia, tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti. Le predette attività ludico ricreative devono essere effettuate nel rispetto delle misure di contingentamento e distanziamento sociale:
 - b) manifestazioni varie nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.

2. Lo specchio acqueo, entro 300 metri dalla costa, antistante il litorale, previa autorizzazione/licenza da parte dei Comuni rilasciata ai fini demaniali, fatte salve le eventuali ulteriori autorizzazioni prescritte, può essere utilizzato dai concessionari di stabilimenti balneari per le seguenti attività turistico ricreative, compatibilmente con le esigenze primarie di balneazione e della libera fruizione del mare:
 - a) installazione di parchi giochi acquatici, giochi e/o attrazioni per una superficie massima di mq. 400 per le spiagge con un fronte di mt.50 e di mq 600 per le spiagge con fronte superiore a mt.50; la superficie massima è riferita al totale dell'area di ingombro. Le attrezzature dovranno occupare un fronte inferiore al 50% della spiaggia libera. Le strutture dovranno essere posizionate ai lati dello specchio acqueo antistante la spiaggia e con un distacco adeguato dalla battigia, tale da consentire il libero transito in acqua dei bagnanti. Le predette attività ludico ricreative devono essere effettuate nel rispetto delle misure di contingentamento e distanziamento sociale.
 - b) installazione di pontili prendisole nei limiti del 10% del fronte a mare concesso per stabilimenti balneari con un distacco adeguato dalla battigia al fine di consentire il libero transito dei bagnanti. Gli utenti dovranno rispettare il distanziamento sociale.
 - c) installazione di una sola piattaforma galleggiante prendisole della grandezza massima di mq. 30. La stessa dovrà essere ancorata al fondo mediante corpi morti insabbiati ed utilizzata esclusivamente nelle ore di balneazione e potrà essere utilizzata nei limiti dell'accoglienza per il rispetto del distanziamento sociale.
 - d) utilizzazione di parte dello specchio acqueo antistante la propria concessione per la effettuazione di giochi e attività ludico-motorie (tipo acquagym), nel rispetto delle misure di distanziamento sociale ,esclusivamente per il tempo occorrente allo svolgimento delle attività. Sono escluse le attività che potrebbero rappresentare pericolo per i bagnanti. Per lo svolgimento di attività che prevedano l'utilizzo di apparecchiature radio elettriche e impianti di diffusione sonora è fatto obbligo di moderare il volume in modo da non arrecare disturbo all'utenza balneare, e di posizionare tutti gli strumenti a non meno di cinque metri dalla battigia, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza;
 - e) posizionamento di spiagghine e/o attrezzature balneari simili prendisole, collocate orizzontalmente alla linea di battigia a distanza di almeno 1,5 metri l'una dall'altra, nei limiti del 10% del fronte a mare assentito in concessione
 - f) manifestazioni varie nel rispetto delle misure di distanziamento sociale.
3. Per le attività sopra indicate i concessionari sono tenuti ad assicurare la presenza dell'assistente bagnante specifico. I concessionari sono responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose derivanti dallo svolgimento delle suddette attività.
4. Le stesse iniziative potranno essere autorizzate anche in forma itinerante con definizione di calendario, spazio di occupazione e in favore di soggetti abilitati alle predette attività e, laddove esercitate in specchio acqueo prospiciente esercizio balneare, con il preventivo assenso della ditta concessionaria.
5. Lo specchio acqueo antistante il litorale, oltre 300 metri dalla costa, previa autorizzazione del competente Servizio Regionale, può essere utilizzato per regate a mare, manifestazione varie di interesse storico, culturale, sportivo, secondo i relativi protocolli di sicurezza delle relative Federazioni Sportive approvati dal Ministero dello Sport e Cultura, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima competente per gli aspetti inerenti la sicurezza della navigazione e nel rispetto della sicurezza della navigazione e degli interessi di carattere nazionale per le seguenti attività.

6. Le iniziative sopra descritte, laddove comportino un uso esclusivo dello specchio acqueo a scopo lucrativo, potranno essere autorizzate previa corresponsione del relativo canone concessione.
7. Resta in capo al soggetto attuatore il possesso delle eventuali ulteriori autorizzazioni previste in materia e la responsabilità di danni a terzi.

ART. 7

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. Durante le operazioni di livellamento, pulizia, riduzione volumetrica della ghiaia ed allestimento delle aree in concessione e delle spiagge libere comunali devono essere salvaguardate le zone segnalate per consentire la schiusa delle uova dell'uccello della specie "Charadrius Alexandrinus" comunemente conosciuto come "Fratino".
- 1 bis. L'attività di riduzione volumetrica della ghiaia potrà essere effettuata secondo quanto indicato dal Servizio Opere Marittime e Acque Marine con nota n. RA/118731 del 5/05/2015 e previa autorizzazione del Comune competente. Nelle zone sottoposte a sensibile fenomeno erosivo e/o interventi di mitigazione dell'azione erosiva le anzidette operazioni dovranno essere sottoposte a specifica valutazione del Servizio Opere Marittime e Acque Marine.
2. All'interno delle aree protette, parchi e riserve, è vietato danneggiare la vegetazione spontanea; le operazioni di pulizia delle spiagge dovranno essere effettuate secondo il regolamento e/o prescrizioni dei consorzi/enti/autorità di gestione delle predette aree; detti organismi di gestione potranno porre in essere ogni utile accorgimento per la salvaguardia delle aree di rispettiva competenza, apponendo delimitazioni e/o segnalazioni previa intesa con i Comuni competenti.
3. Nell'ambito della costa regionale le aree riservate al libero varo, alaggio e sosta di piccole unità da pesca e da diporto, sono individuate con apposita ordinanza sindacale, qualora non previste dall'eventuale piano spiaggia vigente; sulle stesse è vietato sistemare attrezzature da spiaggia. Dette ordinanze dovranno essere inviate alla locale Autorità Marittima.
4. L'accesso degli animali di affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n.19.
5. Nel periodo compreso tra il 13 ottobre ed il 28 febbraio è consentito effettuare passeggiate sulla battigia con cavalli, previa comunicazione al Comune e Autorità Marittima territorialmente competente.
6. La pulizia, la raccolta, lo smaltimento/recupero dei rifiuti delle spiagge libere, in concessione ed aree per rimessaggio di natanti (*libere e private*), devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
 - Circolare n. 1 del 07/03/2011, Circolare n. 1 del 11/04/2014 e Circolare n. 1 del 19/07/2016 nonché alla DGR n° 621 del 27/10/2017 e ss.mm.ii.:
 - L'art. 183, co, 1, lett. n) del D.lgs. 152/06 e s.m.i. definisce: "**gestione**": omissis ... **Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati**".
 - Art. 184, comma 2, lettera d) del D.lgs. 152/06 e s.m.i., stabilisce che sono **rifiuti urbani** i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o **sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua**;

- Gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia operanti nell'ambito delle aree demaniali marittime e che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 183, co. 1, lett. n) non hanno l'obbligo di essere iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
 - In assenza di disponibilità di aree nell'ambito demaniale funzionali alla realizzazione di punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo per i rifiuti spiaggiati (Circolare n. 1/2011), questi possono essere individuati, ai sensi del principio di sussidiarietà e dell'art. 52 della L.R. 45/07 e ss.mm.ii., con apposite Ordinanze sindacali, anche al di fuori del demanio, secondo un "principio di prossimità". In tal caso, costituendo i punti temporanei di raccolta e/o centri di trasbordo, un "circuito pubblico organizzato" e finalizzato alla pulizia degli arenili, gli operatori turistici e le ditte affidatarie dei servizi di pulizia delle aree demaniali marittime, che non svolgono a titolo professionale le attività di gestione dei rifiuti, possono utilizzare gli stessi per il conferimento dei rifiuti spiaggiati raccolti. Le Ordinanze sindacali valutano le eventuali deroghe da prevedere rispetto alle normative vigenti in materia di trasporto e conferimento dei rifiuti spiaggiati.
7. La pulizia degli arenili dal materiale spiaggiato e/o l'eliminazione di buche ed avvallamenti provocate da eccezionali eventi meteorologici/mareggiate possono essere effettuate durante tutto l'anno, mediante preventiva comunicazione ai Comuni competenti, Autorità Marittime e, nelle aree e riserve marine protette ai relativi Enti gestori, nel rispetto delle circolari e della Deliberazione di Giunta Regionale di cui al precedente punto n.6.
 8. Durante il periodo invernale, previa autorizzazione del Comune interessato e nel rispetto delle norme sull'uso del demanio marittimo, possono essere posizionati in via d'urgenza ed a titolo provvisorio, massi a protezione dei complessi balneari e/o manufatti confinanti con il pubblico demanio marittimo aggrediti dall'azione del mare. I massi dovranno essere collocati esclusivamente in adiacenza alle strutture e rimossi prima dell'inizio della stagione balneare. Laddove il fenomeno di aggressione permanga, con compromissione statica delle strutture interessate, i massi potranno essere mantenuti fino alla cessazione del fenomeno di aggressione. Il posizionamento di massi è esente dall'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 152/06, parte seconda, allegato IV.
 9. I concessionari o il concessionario titolare di più aree adiacenti con un fronte massimo di metri 50, dovranno dotarsi di materiale di primo soccorso, di immediata disponibilità ed opportunamente segnalato con apposita cartellonistica, costituito almeno da:
 - a) un pallone AMBU o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità Sanitarie;
 - b) tre bombole individuali di ossigeno terapeutico monouso ovvero una bombola di ossigeno portatile, del tipo autorizzato a norma di legge ed omologato, regolarmente in commercio presso i rivenditori autorizzati, in corso di validità e pronte ed idonee all'utilizzo da parte del personale sanitario;
 - c) tre cannule orofaringee per la respirazione artificiale di cui una ad uso pediatrico;
 - d) una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni ed i medicinali, in corso di validità, prescritti dalla normativa vigente, collocato in punto facilmente individuabile e raggiungibile.
 10. Le spiagge in concessione e le spiagge libere potranno essere dotate, previa comunicazione da parte dei concessionari e delle Amministrazioni comunali, alla competente Autorità Marittima ed alla Centrale Operativa del 118 della relativa provincia, di defibrillatore semi-automatico esterno (DAE) completo di piastre adesive monouso adulto e pediatrico, forbici taglia-abiti, garze non sterili e tricotomo, utilizzabile da personale sanitario e/o altro personale abilitato ed addestrato al Basic Life Support - Defibrillation (B.L.S.-D.) e Pediatric Basic Life Support - Defibrillation (P.B.L.S.-D.).

11. Ai fini della sicurezza della pubblica incolumità, gli spazi perimetrali attorno alla vasca e quelli direttamente connessi con le attività natatorie e di balneazione ricompresi nell'ambito delle piscine site nelle aree in concessione, debbono essere delimitati da un elemento di separazione invalicabile dalla zone limitrofe, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità dell'11 luglio 1991. L'elemento di separazione verticale, in analogia alle delimitazioni di cui all'art. 4, punto 1. lettera g), dovrà essere contenuto entro l'altezza massima di mt. 1.80, costituito di materiale a basso impatto ambientale e in modo da non compromettere la vista del mare
12. Durante il periodo invernale, previa autorizzazione del Comune, nell'ambito delle aree in concessione e spiagge libere possono essere formati cordoni dunali artificiali, mediante riporto di sabbie provenienti da cava di caratteristiche compatibili, al fine della conservazione della spiaggia dalle mareggiate invernali.
13. Durante il periodo invernale, al fine di evitare la dispersione della sabbia provocata dall'azione del vento con conseguente trasformazione della stessa in rifiuto, nei varchi di accesso posti sulle passeggiate lungomare sprovvisti di muretto e/o siepi di separazione con l'arenile, potranno essere installate reti frangivento di altezza massima di metri 1.20. Le reti frangivento dovranno essere posizionate in modo da assicurare il libero accesso e transito per il raggiungimento della battigia.
14. I concessionari ed i comuni per le spiagge libere, durante il periodo invernale, devono rimuovere e livellare gli accumuli di sabbia che l'azione del vento crea internamente ed esternamente a ridosso del muretto lungomare, al fine di evitare la dispersione delle sabbie nelle aree retrostanti. La predetta operazione è condizionata alla preventiva comunicazione al Comune ed Autorità Marittima territorialmente competente e potrà essere effettuata con mezzi meccanici in deroga al divieto di accesso imposto dall'art. 3 punto 1 lett. f).
15. I concessionari di stabilimenti balneari dovranno attenersi alle indicazioni di cui al Protocollo d'Intesa del 20/06/2019 inerente la campagna di sensibilizzazione per la riduzione dell'uso della plastica in spiaggia ed adottare ogni accorgimento utile per evitare la dispersione di filamenti di "rafia" dalle attrezzature balneari, utilizzando ombrelloni ed altre strutture dedicate all'ombreggio con marchio CE.
16. I concessionari ed i Comuni, al fine di evitare la presenza di mozziconi di sigarette sull'arenile, devono provvedere a collocare dispositivi atti alla loro raccolta.

ART. 8

DISPOSIZIONI SPECIALI COVID-19

1. Le vie di accesso dei complessi balneari e/o delle aree per ombreggio potranno essere dotate di un presidio di accoglienza, registrazione ed informazione sulle modalità di accesso e tutto quanto stabilito nei paragrafi 3 e 4 - Sez. 3 dell'OPGR n. 62/2020. A tale scopo potrà essere installato una struttura mobile del tipo gazebo e se necessario dotata di chiusure laterali per il rispetto della tutela della "privacy" dell'utenza balneare;
2. La zona di ombreggio dovrà rispettare quanto stabilito nel paragrafo 5 - Sez. 3 dell'OPGR n. 62 del 20/05/2020, ed in particolare, si richiamano i seguenti criteri invalicabili:
 - i) La zona ombreggio dovrà essere organizzata garantendo adeguati spazi per la battigia in modo garantire le misure di distanziamento sociale con i passanti della fascia dedicata al libero transito;
 - ii) La distribuzione delle postazioni ombrelloni o similari dovranno assicurare la circolazione all'interno della zona ombreggio nel rispetto delle misure di distanziamento sociale;

- iii) L'area destinata ad ogni ombrellone non può essere inferiore a 10 mq ferma restando che in ogni caso deve essere assicurato il distanziamento interpersonale di 1 metro lineare. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi;
 - iv) In caso di utilizzo di altri sistemi di ombreggio (hawaiani – gazebi) andranno comunque sempre garantite aree equivalenti a quelle utilizzate per gli ombrelloni standard (dm. 1,40/1,60 mt). Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi.
 - v) I lettini posizionati singolarmente sulla spiaggia devono essere collocati orizzontalmente alla linea del mare ad una distanza di almeno 1,5 metri l'uno dall'altro. Tale obbligo è derogato per i soli membri del medesimo nucleo familiare ovvero conviventi.
3. Per l'attività ludico-sportiva si richiama le disposizioni di dettaglio di cui di cui all'art. 4, comma 1, lett. n) punto a. e le aree attrezzate per giochi bimbi punto b. della presente Ordinanza.
 4. L'utilizzo delle piscine all'interno delle aree in concessione può essere consentito solo in funzione di una limitazione di accessi, ricambio frequente dell'acqua e di disinfezione adeguata per prevenire l'esposizione ad infezione Covid-19 da parte dell'utenza sia negli spazi perimetrali che all'interno della vasca natatoria. L'accesso deve essere contingentato in relazione alla capienza della struttura con una frequenza di mq. 10 per 4 persone. Il bordo piscina può essere utilizzato solo con stazionamento sui lettini e nel rispetto del distanziamento sociale e con telo mare e dalla stessa famiglia. Ai bordi della piscina gli arredi (ombrelloni, lettini, sdraio) devono essere posizionati in stazioni fisse ed ad distanza di 1,5 metri tra loro in modo da garantire il rispetto delle distanze interpersonali. La densità di affollamento della vasca natatoria è calcolata con un indice di mq. 7 di superficie d'acqua per persone (O.P.G.R. n. 65/2020).
 5. I concessionari al fine di limitare l'accesso ai posti di somministrazione (bar, ristorante) potranno attivare il servizio di "delivery" su ordinazione con consegna dei cibi e bevande presso la postazione di ombreggio.
 6. Durante l'attività di balneazione (bagno in mare) dovrà essere rispettato le regole del distanziamento sociale senza mai derogare alle distanze consentite.
 7. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza Balneare, i concessionari, i Comuni ed utenza balneari sono tenuti all'osservanza del *Protocollo di sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia* – Sezione 3 dell'OPGR n. 62/2020.
 8. Per quanto non espressamente richiamato nella presente Ordinanza Balneare, i comuni per la gestione/organizzazione delle spiagge libere e l'utenza balneare sono tenuti all'osservanza del paragrafo 15 "le spiagge libere" della Sezione 3 del Protocollo di sicurezza dell'OPGR n. 69 del 29/05/2020.

ART. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente Ordinanza, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi, devono essere esposte, a cura dei concessionari, in un luogo visibile per tutta la durata della stagione estiva.
2. Gli Ufficiali, gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.
3. I contravventori della presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salve le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, anche in

violazione a norme inerenti vincoli ambientali naturalistici, saranno perseguiti/contravvenzionati ai sensi degli artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione, del D.Lgs.18/07/2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto”, del D.M. 29/07/2008, n. 146 ovvero dell'art. 650 del Codice Penale , del D.L 25 marzo 2020, n. 19 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'Organo competente a ricevere il rapporto per infrazioni all'Ordinanza Balneare, ai sensi della L. n. 689/1981, è il Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio – Ufficio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo. L'importo dovuto per le sanzioni comminate in violazione alla presente Ordinanza deve essere versato sul conto corrente postale n. 1002585295 intestato a Regione Abruzzo, specificando nella causale il numero di verbale e data.

4. In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Ordinanza e/o le disposizioni del P.D.M. Regionale e le norme dei Piani Spiaggia Comunali, prevale la norma più restrittiva fatta eccezione per le norme di salvaguardia espressamente richiamate nei precedenti articoli.
5. La presente Ordinanza resta in vigore fino all'eventuale emanazione di un nuovo provvedimento.

Il Funzionario Tecnico
Ufficio Demanio Marittimo
Arch. Laura Antosa
(f.to elettronicamente)

Il Dirigente
Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio
Dot.sa iris FLACCO
(f.to digitalmente)